



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 49/C/18 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione ad Ordinanza Ingiunzione prot. M_IT PR_LTSPC 00028545 Area III emessa il 18/10/2017 dalla Prefettura di Latina

promossa da

----- - AVV. ROBERTO IACOVACCI -

- RICORRENTE -

contro

PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto p.t., a mezzo dell'Organo Periferico della Polizia Locale di Monte San Biagio (LT), in persona del Comandante p.t., in proprio; - resistente -

Conclusioni del ricorrente: *accoglimento del ricorso*. Conclusioni della resistente: *rigetto del ricorso*.

Svolgimento della causa

Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 e 205 C.d.S., così come successivamente integrati e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro l'ordinanza ingiunzione in oggetto, con la quale, in conseguenza del rigetto del ricorso proposto ex art. 203 C.d.Strada avverso l'accertamento di violazione del C.d.Strada n. 2427/17 del 06/06/2017, redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio (LT) a seguito dell'infrazione dell'art. 142, comma 9°, CdS, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, tra cui, segnatamente, l'irregolarità della segnaletica stradale presegnalante l'apparecchiatura autovelox temporanea utilizzata. Con provvedimento, ritualmente notificato dalla Cancelleria, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 2 maggio 2018, ex officio al 6 giugno 2018, ove la causa, previa costituzione in giudizio della Prefettura opposta a mezzo dell'Organo Periferico della Polizia Locale di Monte San Biagio (LT), che depositava la documentazione attinente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, veniva decisa come da dispositivo, di cui si dava lettura, *infra* riportato e trascritto.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Preliminarmente, si fa rilevare che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, che si svolge avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione il rapporto sanzionatorio (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 22220/09; 21954/04; 15335/05 e S.U. 27180/07).

Sempre preliminarmente, si fa rilevare che alla fattispecie *de qua*, essendo l'accertamento dell'infrazione precedente, non può applicarsi la c.d. *Direttiva Minniti* (DM del 15/08/2017), ma deve correttamente essere disciplinata dalla precedente c.d. *Circolare Maroni* (DM del 14/08/2009), che chiariva che l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto "delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione".

Dalla documentazione in atti emerge incontestabilmente che la Polizia Locale di Monte San Biagio (LT) predispone saltuariamente controlli del rispetto dei limiti di velocità sulla SS 7 Appia, contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia, mediante unica apparecchiatura autovelox temporanea, utilizzando per l'informativa agli utenti della strada due cartelli fissi, già serventi precedente apparecchiatura autovelox fissa, posti a nord ed a sud del punto di rilevamento, che, all'interno di tale predetto perimetro cambia continuamente, nonché due cartelli mobili, che vengono posizionati uno vicino l'apparecchiatura autovelox mobile e l'altro parallelamente sull'opposta corsia di marcia, ma che non sono visibili, perché occultati dietro una serie di alberi ovvero altri cartelli stradali segnalanti divieto di sorpasso.

Orbene, stante così incontrovertibilmente la situazione di fatto, in quanto, per confermare *per tabulas* quanto sopra, è sufficiente prendere visione della documentazione fotografica depositata dalla stessa Polizia Locale di Monte San Biagio a corredo della comparsa di costituzione, l'interrogativo che viene posto a chi è chiamato a giudicare verte sulla legittimità o meno di tale *modus operandi*.

Dogliandosi, difatti, il ricorrente dell'irregolarità della segnaletica stradale, questo Giudice di Pace ritiene che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente valutato che il buon andamento della pubblica amministrazione dev'essere guidato da principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, che, invece qui appaiono conculcati, perché la

N° 116/18 SENT.

N° 49/18 R.G.

N° 751/18 R.G.

presegnalazione necessaria per l'apparecchiatura autovelox *temporanea* non è affatto equiparabile alla presegnalazione già esistente per l'apparecchiatura autovelox *fissa*, in quanto il cittadino-utente della strada, in difetto di apposita presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura autovelox *temporanea*, si troverebbe, stando, invece, sempre lì le presegnalazioni per l'apparecchiatura autovelox *temporanea*, sottoposto a controllo "a sorpresa", che cozza contro la *ratio legis* di tali controlli della velocità, finalizzati, invece, a fare rispettare il limite di velocità imposto, specialmente, in "punti critici" e non a "sorprendere" in flagranza di condotta antiggiuridica il cittadino e sanzionarlo: infatti, non c'è chi non veda che, invece, con la "metodologia", scelta dal Comune opposto, l'utente della strada non è affatto a conoscenza della presenza dell'apparecchiatura autovelox temporanea, in quanto la presegnalazione è costituita esclusivamente da quella già ubicata per l'apparecchiatura autovelox *fissa*.

Sul punto si osserva che, difatti, l'art. 142, comma 6 *bis*, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), vigente *ratione temporis*, stabilisce testualmente che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno".

Dal tenore del suddetto **dato legislativo** (ed, in particolare, dall'uso del verbo "ricorrendo", che pone l'impiego di "cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi" in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che la "segnalazione" e la "visibilità" devono caratterizzare non tanto la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico – ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico – quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di "avvertimento" nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico, essendo la finalità della norma, quella, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili, e, come tali, idonei ad "orientare" la condotta di guida degli utenti (cfr. Cass. 7419/2009, ma anche la più recente Cass. 5997/2014): la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità – nell'**obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A.**, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della "sorpresa ingannevole" dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

Detta lettura trova ulteriore conforto nella disciplina contenuta nella L. n. 168/2002, di conversione del D.L. 121/2002, nella parte in cui dispone testualmente che gli organi di polizia stradale "possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo". Ne consegue che, per legge, la finalità informativa, in ordine alla presenza di una postazione di autovelox, deve essere utilmente assicurata tramite **idonea** segnalazione dell'autovelox a mezzo di cartelli o altri dispositivi luminosi ben visibili.

Ne consegue, sulla base di quanto "**legislativamente**" sopra esposto, che, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi necessaria la **preventiva idonea segnalazione**, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili.

Tornando, al caso in questione, si osserva, anzitutto, che è **qui incontestata la presenza di apposita segnaletica fissa di avviso** a fronte, però, di controlli, **saltuari ed itineranti all'interno del perimetro ricompreso tra le due segnaletiche fisse**, effettuati con **autovelox temporaneo**, per cui, essendo così il *modus operandi*, non c'è chi non veda come **si eluda** e, quindi, **si contravvenga** al complesso "**dato legislativo**" adottato sul punto, perché ciò provoca sostanzialmente lo **svuotamento** del suddetto dato legislativo, che, invece, impone, la preventiva segnalazione, **univoca ed adeguata**, della modalità d'accertamento del sistema elettronico di rilevamento della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (di rango legislativo): difatti, altrimenti, l'"avvertimento" nei confronti degli automobilisti, di cui all'art. 142, comma 6 *bis*, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) verrebbe illegittimamente "esautorato" del compito di "orientare" la condotta di guida degli utenti della strada, ai quali, anzi, così facendo, verrebbe, per così dire, *absit iniuria*, posto un "tranello" consistente nel fatto di **non avvisarli, sostanzialmente, della presenza sporadica dell'autovelox temporaneo**, perché la segnalazione fissa, che sta sempre lì, non è, ovviamente adeguata a tale scopo, per, poi, accertare, invece, la velocità tenuta in un variabile tratto di strada, con autovelox temporaneo, anch'esso non adeguatamente segnalato – perché i relativi cartelli sono nascosti dietro gli alberi o altri cartelli stradali –, comportando ciò il "**disorientamento**" dell'automobilista, che sarà,

così, indotto a frenare di colpo a ridosso dell'apparecchiatura con conseguente modifica delle normali modalità di guida, che potrebbe causare incidenti, anche gravi, quali tamponamenti a catena.

A tal proposito, sarebbe stato, quindi, **necessario notificare preventivamente l'utenza stradale di tale modalità dell'accertamento temporaneo elettronico con apposita segnaletica amovibile da installare quando l'accertamento viene effettuato e rimuovere subito dopo quando l'accertamento è terminato.**

In difetto, come nella specie, la multa è affetta dal vizio della nullità: e ciò lo impone non solo la normativa di rango legislativo, sopra riportata, ma anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10307 del 14 agosto 2009 (c.d. **Circolare Maroni**), relativa alla trasparenza per le multe stradali, ove il Viminale ha chiarito che l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto "*delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione*".

La ricaduta è che, dunque, l'installazione dei vari sistemi elettronici di controllo della velocità si propone sia di rendere effettiva la prevenzione degli incidenti, sia di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere guidata da **principi di trasparenza, legalità ed imparzialità**, evitando un uso "*distorto*" del potere, anche in considerazione che sinceramente non si scorgono le ragioni, logico-giuridiche, che hanno impedito ed impediscono l'apposizione di due cartelli chiarificatori mobili.

In tale contesto assume, allora, maggiore rilievo anche la circostanza che, nella specie, non è stato nemmeno segnalato il punto di rilevamento, cioè il punto in cui si trovava *materialmente* l'autovelox *temporaneo*, in quanto i relativi cartelli sono cristallizzati dietro una serie di alberi e, quindi, non visibili.

Di qui l'accoglimento dell'opposizione *de qua*, rimanendo assorbito ogni altro ulteriore motivo d'opposizione ed a nulla rilevando i decreti, le circolari ed i pareri ministeriali, antecedenti o successivi alla c.d. Circolare Maroni, che, essendo **nella gerarchia delle fonti**, normativa subordinata a quella legislativa, sopra citata, devono essere qui *disapplicati*, perché comportano, in pratica, la surrettizia illegittima abrogazione del comma 6 *bis* dell'art. 142, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che, invece, può essere abrogato – se il Legislatore vuole –, solamente con norma legislativa o avente forza di legge (decreto legge).


Nella difficoltà esegetica della materia *de qua* si rinvergono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Fondi (LT), 6 giugno 2018

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL GIORNO 25 GIU/2018
IL CANCELLIERE - B3